

ALLEGATO A AL N.

DI REP. N.

PROGR.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"IPI Groma S.r.l."

o in alternativa quella di "AGIRE S.r.l." (senza limiti di rappresentazione grafica)

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Torino.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto:

3.1) l'attività di consulenza e prestazione di servizi per la costruzione, la realizzazione e la gestione di immobili e complessi immobiliari di qualsiasi tipo, natura e destinazione, da effettuarsi sia con la propria organizzazione aziendale, sia avvalendosi delle strutture aziendali di terzi, ed in particolare:

a) l'amministrazione, la commercializzazione e la gestio-

ne di beni immobili civili, industriali, commerciali, turistici, logistici ed alberghieri nonché di centri commerciali di qualsiasi tipo e caratteristica, ivi incluse tutte le strutture di servizio e tutte le attività ad esse connesse o collegate;

b) l'installazione, la manutenzione e l'esercizio di impianti di qualunque tipo connessi all'utilizzo di beni immobili;

c) la gestione amministrativa e tecnica di edifici ad uso civile ed industriale;

d) la funzione di amministratore di condominii, di supercondominii - ove consentito - e di consorzi;

e) la gestione per conto terzi dei servizi necessari alla conduzione degli immobili quali pulizie, vigilanza, manutenzioni varie e quant'altro necessario a garantire la buona gestione ed il funzionamento degli immobili;

f) l'appalto e l'assunzione di lavori edili pubblici e privati;

g) lo svolgimento dell'attività di mera elaborazione dei dati di contabilità aziendale (con esclusione degli adempimenti riservati in materia di lavoro) e la gestione di attività amministrative quali lo sviluppo, la manutenzione, l'archiviazione e la conservazione di documenti e banche dati per conto di terzi, nonché la prestazione di servizi di noleggio di software, attrezzature e apparec-

chiature elettroniche e apparecchi di telecomunicazione e di collegata consulenza informatica.

3.2) l'attività di consulenza strategica (asset management) nel settore immobiliare in generale tramite lo svolgimento, direttamente e/o indirettamente, delle seguenti attività:

a) supporto nell'individuazione e nella valutazione di opportunità di investimento immobiliare, anche finalizzate all'investimento in portafogli immobiliari;

b) esecuzione di analisi, ricerche di mercato, studi di fattibilità economica e tecnica relativi a beni immobili e a progetti immobiliari, ivi compresa l'indagine nel settore degli appalti pubblici e privati comunque connessi all'attività di gestione e di investimento immobiliare, fornendo l'assistenza necessaria per la presentazione di offerte e l'intervento alle gare;

c) gestione strategica di immobili e portafogli immobiliari, con redazione di piani economico-finanziari, studi di fattibilità tecnico-urbanistica, coordinamento dei consulenti legali e fiscali e tecnici, consulenza sulle strategie di vendita e attività di reportistica agli investitori;

d) montaggio della struttura finanziaria delle operazioni immobiliari di qualsiasi genere, sia per capitale di rischio (equity), sia per debito sotto tutte le sue forme,

escluso l'investimento da parte della Società;

e) gestione dei progetti di sviluppo immobiliare (development management), in tutte le fasi di vita del progetto, dalle ipotesi di sviluppo iniziali allo studio di fattibilità e comparazione con i mercati di riferimento, al coordinamento dei consulenti legali e fiscali, alla pianificazione e monitoraggio degli interventi;

f) studi di fattibilità tecnico-urbanistica, coordinamento dei consulenti legali e fiscali e tecnici, consulenza sulle strategie di vendita e attività di reportistica agli investitori;

g) consulenza di gestione strategica (asset management) e consulenza nella gestione di società immobiliari e OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) che abbiano o avranno investimenti immobiliari o crediti garantiti da immobili; h) consulenza nell'attività di selezione, analisi e gestione di investimenti immobiliari da parte di soggetti terzi;

i) consulenza direzionale e strategica per la realizzazione di OICVM e FIA (Fondi di Investimento Alternativi) di cui al D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche;

j) consulenza ad SGR autorizzate per la realizzazione e gestione di fondi immobiliari e OICVM in genere;

3.3) l'attività di consulenza tecnica nel settore immobiliare tramite lo svolgimento, direttamente e/o indiretta-

mente, delle seguenti attività:

- a) assistenza alla progettazione DI immobili a destinazione terziaria, commerciale, outlets e department stores, villaggi turistici ed edifici a indirizzo ricettivo;
- b) valutazione immobiliare e funzione di esperto indipendente ai sensi del DM 228/1999 e successive modifiche;

3.4) la prestazione di servizi nel settore immobiliare di natura tecnico operativa, economico-finanziaria, amministrativa e formativa, finalizzati all'attivazione di investimenti da parte di soggetti pubblici e privati, anche con il supporto di contributi ed agevolazioni finanziarie previste dalla normativa dell'unione europea, nazionale e regionale. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui a tale normativa, la società potrà offrire i propri servizi anche attraverso la partecipazione a gare di appalto indette da ministeri, enti pubblici centrali e territoriali, ovvero convenzionandosi con dette entità;

3.5) l'esercizio non nei confronti del pubblico ed al solo scopo di investimento e non di collocamento - delle attività di assunzione e gestione di interessenze e partecipazioni, sia direttamente sia indirettamente, sia in Italia che all'estero, in altre società o imprese nel settore dei servizi chiavi in mano per la costruzione, la realizzazione e la gestione ordinaria e straordinaria, sia in proprio che per conto terzi, di complessi immobi-

liari di qualsiasi natura;

3.6) l'attività di controllo, coordinamento e supporto strategico, tecnico, amministrativo e finanziario di società e/o enti partecipati operanti nel settore immobiliare o affine anche per mezzo di attività di consulenza e la stipula di accordi quadro nel loro interesse. A tale scopo la società potrà anche:

a) esercitare l'attività di direzione e coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società e/o enti ai quali partecipa, conformemente ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale;

b) effettuare finanziamenti, anche infruttiferi, a favore delle predette società e/o partecipate.

La società potrà inoltre svolgere tutte le attività finanziarie, mobiliari, immobiliari e commerciali che l'organo amministrativo ritenga utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi, reti d'impresa, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio nonché concedere fidejussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali - nel rispetto di quanto previsto al successivo comma - sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed in particolare è escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa vigente come attività finanziaria nonché di ogni attività riservata agli iscritti in albi professionali, registri o elenchi.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2090 salvo proroga o anticipato scioglimento per decisione dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale, interamente versato, è di euro 7.574.993 (sette milioni cinquecentosettantaquattromila novecentonovantatre) diviso in quote ai sensi di legge e potrà essere variato osservate le disposizioni di legge al riguardo, anche con conferimenti non in denaro.

Articolo 6 - Versamento dei soci

La società potrà essere finanziata dai soci anche in misura non proporzionale alle quote da essi possedute, nei limiti e a norma di Legge.

Eventuali versamenti effettuati a favore della Società dai soci saranno da considerare in conto capitale o a ti-

tolo di finanziamento con obbligo di rimborso, secondo la qualificazione loro data dai soci al momento dell'erogazione, che dovrà risultare dal bilancio della Società.

I versamenti effettuati a titolo di finanziamento potranno essere infruttiferi e, in tal caso, dovranno essere qualificati tali nel bilancio.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni

7.1) Qualora il socio di minoranza intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione dovrà preventivamente offrirla in prelazione al socio di maggioranza inviandogli apposita comunicazione scritta, alla quale dovrà essere allegata l'offerta vincolante proveniente dal proposto acquirente, nella quale dovranno essere riportati i principali termini e le condizioni del proposto trasferimento. La comunicazione dovrà essere trasmessa per conoscenza anche all'Organo Amministrativo.

Laddove intenda esercitare la prelazione il socio di maggioranza dovrà, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, darne comunicazione scritta al socio trasferente e, per conoscenza, all'Organo Amministrativo. In tale comunicazione dovrà essere manifestata la volontà di acquistare tutta (e non meno di tutta) la quota in vendita e l'eventuale riserva di designare sino all'atto del trasferimento uno o più terzi che si rendano acquirenti di

tutta (e non meno di tutta) la suddetta quota.

Qualora la prelazione sia esercitata, il trasferimento della partecipazione dovrà essere eseguito entro il trentesimo giorno lavorativo successivo all'esercizio del diritto di prelazione.

Il socio di maggioranza potrà chiedere, nella stessa comunicazione relativa all'esercizio della prelazione, nel caso in cui il corrispettivo previsto nell'offerta del proposto acquirente non sia interamente costituito da denaro, che il valore della quota in vendita, sia determinato da un Arbitratore, il quale sarà nominato secondo accordi tra le parti.

In tal caso la prelazione si intenderà esercitata ad un prezzo complessivo corrispondente al valore della quota in vendita determinato dall'Arbitratore, da pagarsi interamente in denaro.

In caso di mancato esercizio della prelazione nel termine e alle condizioni di cui sopra, il socio alienante, previo gradimento del socio titolare della partecipazione di maggioranza circa l'aspirante cessionario ai sensi del successivo art. 7.2), potrà trasferire la quota in vendita al proposto acquirente in conformità all'offerta vincolante proveniente dal proposto acquirente entro i successivi 6 mesi.

7.2) Nessun trasferimento potrà essere effettuato dal so-

cio di minoranza senza che il socio di maggioranza, non avendo esercitato il diritto di prelazione ad esso spettante in via statutaria, abbia espresso il preventivo gradimento circa l'aspirante cessionario mediante comunicazione scritta da inviarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla proposta alienazione inviata dal socio alienante. Il diniego al gradimento dovrà essere adeguatamente motivato e non potrà essere irragionevolmente negato. Il socio titolare della maggioranza delle quote potrà validamente negare il proprio gradimento nel caso in cui il proposto acquirente sia un soggetto in conflitto o concorrente ovvero con cui sussistano dei contenziosi pendenti.

Qualora entro il termine di cui sopra non sia inviata alcuna comunicazione scritta, il gradimento si intenderà concesso e il socio alienante potrà procedere entro e non oltre, a pena di decadenza, i successivi 6 mesi al trasferimento delle quote in capo all'aspirante cessionario indicato nella comunicazione relativa alla proposta alienazione.

Il trasferimento effettuato in violazione di quanto precede è inefficace nei confronti della società e dei soci e, in particolare, l'avente causa non avrà diritto di essere iscritto a libro soci e di esercitare i diritti connessi alla titolarità della quota.

Articolo 8 - Recesso del socio

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla legge. Esso dovrà essere esercitato per l'intera quota.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione.

La raccomandata dovrà essere spedita entro 30 giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto, non soggetto ad iscrizione, che legittima il suo diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno comunicare agli altri soci ed annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2473 C.C.

Articolo 9 - Libro Soci

La Società deve tenere, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, il libro dei soci, sottoponendolo a vidimazione e bollatura ex articolo 2215 del Codice Civile, nel quale devono essere indicati il nome, il domicilio, il codice fiscale, gli eventuali numero di utenza telefax o indirizzo di posta elettronica dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno di essi ed i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni di tali elementi.

In deroga agli articoli 2470, comma 1 e 2479 bis, comma 1 del Codice Civile, per l'efficacia nei confronti della società dei trasferimenti delle partecipazioni e della costituzione di diritti reali sulle stesse nonché per l'esercizio dei diritti sociali occorre l'iscrizione nel libro dei soci di cui sopra. A tal fine il trasferimento delle partecipazioni o la costituzione di diritti reali sulle stesse deve essere iscritto senza indugio verso esibizione del titolo relativo e della prova dell'avvenuto deposito dello stesso nel registro delle imprese: in caso di trasferimento per causa di morte l'iscrizione è effettuata verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Nei rapporti tra i soci e la società, anche ai fini della convocazione delle assemblee, fanno fede le risultanze

del libro dei soci: i soci sono obbligati a comunicare alla società, contestualmente alla relativa comunicazione al registro delle imprese, se dovuta, e con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, eventuali variazioni dei dati di cui al primo comma del presente articolo per la relativa annotazione, da effettuarsi senza indugio.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 10 - Assemblee

L'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora ricorrano le condizioni di legge, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo sia presso la sede legale sia altrove, purché in Italia, o nel territorio dell'Unione Europea, con lettera raccomandata, posta elettronica confermata, posta elettronica certificata, telefax o telegramma spediti o trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro soci.

Nella convocazione si devono indicare il giorno, l'ora e

il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione.

Sono valide tuttavia le assemblee, anche non convocate come sopra, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo se nominato, siano presenti o, se assenti, siano informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile.

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi posseduta.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in loro assenza od impedimento, dalla persona designata dai soci presenti.

L'assemblea su proposta del Presidente, nomina il Segretario che può anche non essere socio. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Le adunanze assembleari possono altresì tenersi in videoconferenza o mediante l'utilizzo di altri mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, laddove si utilizzino mezzi di telecomunicazione, contiene anche l'elenco dei luoghi audio/video collegati.

La riunione si svolge nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Articolo 11 - Altre modalità di decisione dei Soci

Tutte le decisioni che per legge non debbano adottarsi con deliberazione assembleare - purché non si oppongano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale - possono essere assunte sulla base:

a) del metodo della consultazione scritta, ossia di unico

documento predisposto dall'Organo Amministrativo da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun Socio con l'indicazione "approvato" oppure "non approvato" oppure "astenuto";

b) del consenso espresso per iscritto, ossia di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dall'Organo Amministrativo a tutti i Soci, agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominato; ciascun Socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "approvato" oppure "non approvato" oppure "astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla Società il documento da lui sottoscritto.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, con prova di ricevimento da parte del destinatario.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 15 giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla Società le dichiarazioni di approvazione di tanti Soci che rappresentino al-

meno la maggioranza del capitale sociale.

Le decisioni in forma non assembleare si intendono assunte alla scadenza del termine massimo sopra citato o, qualora tutti i Soci abbiano dato risposta, alla data dell'ultima sottoscrizione. Le deliberazioni dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'articolo 2478 del Codice Civile, indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) le generalità degli aventi diritto di voto ed il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

L'individuazione dei Soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro Soci; qualora interven-gano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo Socio, che sia iscritto a libro soci, potrà sottoscrivere la decisione in luogo del Socio cedente.

Le decisioni dei Soci possono essere sottoscritte anche per procura; in tal caso la procura per sottoscrivere dette decisioni dei Soci deve essere rilasciata per

iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 12 - Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico, oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici componenti, anche non soci, secondo deliberazione dei soci che eleggendoli ne determineranno il numero e la durata in carica. Laddove la durata in carica non sia indicata si intende a tempo indeterminato.

Ove la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, lo stesso, qualora non vi abbiano provveduto i soci, nomina nel suo seno un Presidente e può nominare un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più Amministratori Delegati, con facoltà di delegare loro le proprie attribuzioni (escluse quelle espressamente riservate dalla legge alla propria competenza).

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori nominati possono essere liberamente revocati, anche in assenza di giusta causa, con delibera

dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede legale o altrove, in Italia o all'estero, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, e ogni volta che due amministratori ne facciano richiesta per iscritto.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica confermata, posta elettronica certificata, da inviarsi quattro giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, in cui la convocazione - anche telefonica - deve pervenire personalmente ai destinatari almeno il giorno prima.

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, ovvero quando siano presenti la maggioranza degli amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o da un Amministratore delegato, o, in caso di

loro assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Con decisione dei soci vengono stabiliti i compensi e le indennità a favore dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbiano già provveduto i soci, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le remunerazioni ex articolo 2389 del Codice Civile, sentito il parere dell'Organo di Controllo, ove nominato.

Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

I soci possono, con voto unanime, assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico una indennità di fine mandato da corrispondersi alla cessazione dello stesso, da accantonarsi da parte della società in quote annuali stabilite dall'assemblea ordinaria.

Tale quota annuale potrà essere accantonata presso una società di assicurazioni o parimenti destinata ad altre

forme di investimento.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, teleconferenza e/o altri mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 13 - Altre modalità di decisione degli amministratori

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere anche assunte sulla base:

a) del metodo della consultazione scritta, ovvero di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "approvato" oppure "non approvato" oppure "astenuto";

oppure:

b) del consenso espresso per iscritto, ossia di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori e

ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominato; ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "approvato" oppure "non approvato" oppure "astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla Società il documento da lui sottoscritto.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica certificata, purché in quest'ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

La decisione in forma non consiliare si reputa validamente adottata qualora entro il termine di 15 (quindici) giorni pervengano alla Società le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli Amministratori.

La decisione si considera assunta alla data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto ovvero nel giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto per l'assunzione della decisione.

Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'articolo 2478 del Codice Civile, indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) le generalità degli amministratori aventi diritto di voto;

c) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 14 - Poteri dell'Organo Amministrativo

All'Organo Amministrativo sono riconosciuti, senza alcuna limitazione, tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società, nonché deliberare fusioni e/o scissioni ai sensi degli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile.

Articolo 15 - Firma e Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza legale della società è inoltre affidata al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati, ove nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

TITOLO V

CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 16 - Organo di Controllo e Revisione legale

Il controllo della società e la revisione legale dei conti sono disciplinati dalle norme di legge pro tempore vigenti.

I soci possono comunque, anche se non obbligatorio ed ove consentito per legge, decidere di nominare l'Organo di Controllo, costituito dal Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti o da un Sindaco Unico.

La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico, salvo che i soci decidano la nomina di un revisore o di una società di revisione.

Qualora venga nominato un Collegio Sindacale lo stesso potrà riunirsi anche in videoconferenza e/o teleconferenza e/o altri mezzi di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

TITOLO VI

BILANCI E UTILI

Articolo 17 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio d'esercizio e, ove dovuto, del bilancio consolidato, a norma di legge.

Articolo 18 - Riserva legale e distribuzione degli utili

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio so-

ciale, dopo l'accantonamento alla riserva legale nella misura stabilita dalla legge, è, salvo diversa deliberazione dei soci, assegnato a Riserva Straordinaria.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Scioglimento

In caso di scioglimento della società, i soci decideranno le modalità della liquidazione e nomineranno uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso.

Articolo 20 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, in ordine a tutti i rapporti con la società e/o tra i soci, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 21 - Foro competente

Foro competente per ogni controversia di inderogabile competenza della autorità giudiziaria, è quello di Torino.

Articolo 22 - Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge con esplicito riferimento, in mancanza, alle disposizioni regolanti le Società per Azioni, laddove compatibili.